



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SANZIONABILE ANCHE LA PERSONA FISICA CHE CONCORRE
CON LA PERSONA GIURIDICA ALLA REALIZZAZIONE
DELL'ILLECITO TRIBUTARIO**

Sentenza del 05/03/2025, n. 182 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado
della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Russo
- Rel. Scandurra

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI
DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE
- IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

Illecito tributario – Applicazione della sanzione sia alla persona giuridica che
alla persona fisica concorrente – Legittimità – Sussistenza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

Non è esclusa la sanzionabilità delle persone fisiche che abbiano concorso con una persona giuridica nella realizzazione dell'illecito tributario. (In motivazione la Corte ha specificato che sebbene l'art. 7 del d.l. n. 269/2003 preveda la responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni amministrative tributarie collegate al proprio rapporto fiscale, questa previsione non opera come uno "scudo" per le persone fisiche esterne all'ente che hanno collaborato alla commissione dell'illecito, le quali restano soggette all'applicazione della sanzione).

Rif. Normativi

- D.lgs. 18/12/1997, n. 472, art. 9
- D.L. 30/9/2003, n. 269, art. 7
- L. 24/11/2003, n. 326

Conformità

- Cass., sez. 5, n. 20697 del 25/7/2024

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025